



trimestrale transadriatico dei traduttori italiani
Direzione generale della Traduzione – Commissione europea

<http://ec.europa.eu/translation/italian/magazine>



SOMMARIO


		Pag.
CULTURALIA	A passage to Asia (<i>Laura Boselli</i>)	2
	La Dante Alighieri a Bruxelles (<i>Francesca Nassi</i>)	5
	L'italiano e il maltese (<i>Alan Xuereb, Elena Colombo</i>)	8
TERMINOLOGIA	Soft law (<i>Lara Albertinazzi</i>)	13
	Alcune postille (<i>Giorgio Tron</i>)	18
EVENTI	Manifesto REI (<i>Daniela Murillo</i>)	23
	Aiuti di Stato (<i>Marco Gorini</i>)	26
IL PELO NELL'UOVO	Divagazioni sulla pratica del tradurre (<i>Domenico Cosmai</i>)	28

Comitato di redazione: [L. Albertinazzi](#), [L. Boselli](#), [E. Colombo](#), [R. Gallus](#), [G. Gigante](#), [F. Nassi](#),
[D. Vitali](#)

Collaboratori: [D. Cosmai](#), [M. Gorini](#), [D. Murillo](#), [G. Tron](#), [A. Xuereb](#)

Grafica: [O. Maffia](#)

A passage to Asia



25 secoli di scambi tra Asia ed Europa

Giunti all'ultima sala di questa nuova, grande esposizione allestita al BOZAR si ha l'impressione di avere compiuto un viaggio, di avere attraversato 25 secoli e buona parte dell'Asia, ripercorrendo la storia dei legami che da oltre due millenni la legano all'Europa.

Precisamente con questo spirito è stata pensata e allestita, non senza difficoltà, la mostra "A passage to Asia – 25 Centuries of Exchanges between Asia and Europe", un percorso geografico e storico che ci consente di ammirare oggetti preziosi e rarissimi, fulcro e frutto degli scambi tra Europa e Asia fin dall'antichità.

La mostra raccoglie oltre **300 oggetti**, molti dei quali hanno carattere eccezionale non solo per il loro valore intrinseco ma perché si tratta di tesori che per la prima volta varcano i confini del loro paese di origine (gli oggetti provengono dai musei di sedici paesi del Sud-est asiatico – Brunei, Cambogia, Cina, India,

Indonesia, Giappone, Corea, Laos, Malesia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam). Tra gli oggetti esposti, di uso quotidiano o puramente decorativi, spiccano per rarità le enormi urne funerarie, i tamburi rituali in bronzo della cultura Dong Son, ma anche gioielli in oro, manufatti d'avorio, tessuti di pregiatissima fattura, **mappe e diari di viaggio illustrati** che testimoniano che cosa significava il *viaggio*, spesso affrontato a rischio della propria vita, in epoche così remote. Tra gli oggetti più affascinanti, i reperti che solo in anni recenti gli archeologi marini hanno potuto recuperare, carichi preziosi conservati quasi intatti sul fondo del mare per millenni, custoditi nelle grandi navi mercantili che affondarono prima di raggiungere le loro destinazioni europee.

Vale la pena citare, tra gli altri, anche un armamento mongolo risalente all'epoca di



Culturalia - A passage to Asia



Gengis Khan, l'abito e gli oggetti rituali di uno **sciamano della Siberia**, tessuti originari dell'India prodotti con tecniche sofisticatissime di tessitura e decorazione e talmente preziosi da essere utilizzati, fino al XIX secolo, come mezzo di pagamento.

Oltre alla celebre **Via della Seta** si sviluppò tra Asia ed Europa una fitta rete di contatti, via terra e via mare, sulla quale fiorirono intensi scambi politici e culturali, oltre che commerciali. Già gli storici greci, romani e cinesi menzionano le rotte marittime e i porti lungo le coste del Mar Rosso, del Golfo Persico, dell'India e dell'Asia sud-orientale da cui partivano merci molto ambite in Occidente. Ricchezze commerciali come tè, spezie, seta, ceramica e pietre preziose e prodotti esotici come avorio, profumi e incenso percorrevano migliaia di chilometri alla volta delle destinazioni europee.

I conquistatori, da Alessandro Magno a Gengis Khan, partivano alla ricerca di gloria e potere, mentre gli esploratori come Marco Polo e Magellano si mettevano in viaggio affascinati dalla ricchezza e dalla bellezza di queste terre.

Gli scambi commerciali aprirono la strada alla diffusione di religioni e dottrine filosofiche. Pellegrini e religiosi hanno seguito le tracce dei commercianti: le grandi religioni come il Buddhismo, l'Induismo, il Cristianesimo e l'Islamismo si sono diffuse lungo le stesse vie che servivano inizialmente solo ai traffici commerciali.

Accanto a tessuti preziosi, merci esotiche e opere d'arte si diffusero nei secoli anche le credenze religiose, che spesso si fondevano con i culti e le tradizioni locali. Così è stato ad esempio nelle Filippine, dove riti e liturgia cristiani sono stati assorbiti e intrecciati alle credenze e alla mitologia preesistenti.

Anche l'incontro tra la cultura greca diffusa da Alessandro Magno e il Buddhismo ebbe effetti sorprendenti: all'ellenismo si devono le prime rappresentazioni antropomorfe del Buddha – un Buddha abbigliato,



Culturalia - A passage to Asia

infatti, in tuniche drappeggiate in stile ellenistico (la stanza dedicata ai Buddha è probabilmente una delle più suggestive dell'esposizione).

Al termine di questo viaggio nella storia e nelle culture, la mostra si chiude con una riflessione sulla globalizzazione e su come questo concetto sia, dopotutto, molto meno recente di quanto si può pensare.

Parallelamente all'esposizione è in scena al BOZAR il festival "**Asia on stage**". Sul palcoscenico si affiancano performance tradizionali come la danza indiana o il **Balletto Reale della Cambogia** e coreografie contemporanee.



La mostra e il festival sono stati organizzati in occasione dell'ottavo vertice dell'**ASEM (Asia-Europe Meeting)** che si è svolto a Bruxelles il 4 e 5 ottobre. Al vertice hanno preso parte tutti i paesi che espongono alla mostra *A passage to Asia* e i 27 Stati membri dell'UE.

Laura Boselli

A passage to Asia (fino al 10 ottobre 2010)
Asia on stage (fino al 16 ottobre 2010)
www.bozar.be




La Dante Alighieri di Bruxelles



C'è una novità interessante nel panorama della cultura italiana a Bruxelles: la costituzione di un comitato locale della Società Dante Alighieri. Nata nell'aprile 2009, la Dante Alighieri di Bruxelles ha subito fatto parlare di sé, organizzando una ricca serie di incontri, conferenze ed eventi su un tema 'classico' ma di grande attualità: il Risorgimento e l'Unità d'Italia. L'interesse del pubblico si è manifestato subito in occasione dell'incontro inaugurale del 26 novembre, una conferenza sul tema *L'identità italiana oggi* di Ernesto Galli della Loggia: più di 200 persone, italiane e belghe, hanno non solo assistito ma espresso una gran varietà di pareri sull'argomento, in un'aula gremita dell'Université Libre de Bruxelles. Sempre sull'Unità d'Italia, nell'avvicinarsi della ricorrenza del 150° anniversario, si sono incentrati gli altri incontri, in varie prospettive: in chiave storica, con la conferenza di Romano Ugolini (Università di Perugia) su *Democratici e moderati nel percorso per l'Unità italiana* (22 gennaio 2010), storico-letteraria, con le conferenze di Claudio Gigante (ULB) sulla *"Rivoluzione italiana" secondo Foscolo, Manzoni, D'Azeglio e altri grandi del nostro Ottocento* (24 marzo) e di Luciano Curreri (Università di Liegi) su *Collodi, il Risorgimento, Pinocchio* (21 aprile), e con la presentazione dell'edizione diplomatica e critica dei *Ricordi* di Francesco Guicciardini curata da Giovanni Palumbo, avvenuta il 28 aprile presso il Parlamento europeo.

L'evento più ampio dell'anno è stato il convegno internazionale *Il romanzo del Risorgimento*, svoltosi dal 4 al 6 maggio presso la ULB con la partecipazione di studiosi di letteratura italiana, francese e olandese dell'Ottocento e dedicato allo sviluppo della coscienza nazionale, dai romanzi storici scritti prima dell'Unità (Foscolo, Nievo, Guerrazzi, Ruffini, Pellico e altri) alla prospettiva di osservatori d'oltralpe (francesi, olandesi e belgi) alla narrativa 'militante' e alla tematica risorgimentale in opere novecentesche. Ottimo riscontro ha avuto anche la proposta di una riscoperta del Risorgimento attraverso il cinema, con un ciclo di film selezionati e presentati da Beatrice Barbalato (Université Catholique de Louvain) e Fabien Gerard (ULB), proiettati nell'auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura: tra il 1° e il 22 febbraio abbiamo potuto assistere a *Viva l'Italia* di Roberto Rossellini (1960), *Allonsanfan* di Paolo e



Vittorio Taviani (1974), *Nell'anno del Signore* di Luigi Magni (1969) e *1860* di Alessandro Blasetti (1934).

Per entrare nel cuore delle attività della Dante Alighieri, ho intervistato il presidente del comitato, Pierre Jodogne. Con la sua formazione e coi suoi contributi alla cultura italiana (in particolare l'edizione critica delle Lettere di Guicciardini), con il suo italiano perfetto e ricco di sfumature, Jodogne, già professore di lingua e letteratura italiana alla ULB e all'Università di Liegi, è uno di quegli studiosi che collegano profondamente tra loro due mondi e due tradizioni culturali. Accogliendomi con cordialità nello studio della sua abitazione, ornato di una splendida biblioteca con rare edizioni antiche, Jodogne ha ripercorso le prime tappe della vita del comitato: un'esperienza, ha precisato, ancora nascente.

- Non si tratta tanto di una fondazione quanto di una rinascita del comitato bruxellese, dopo la cessazione delle attività di un precedente comitato, alcuni anni fa. L'iniziativa si è rivolta subito al mondo universitario, coinvolgendo Claudio Gigante e Dirk Vanden Berghe, professori di letteratura italiana rispettivamente alla ULB e alla Vrije Universiteit Brussel, i quali si sono riservati il ruolo di vicepresidenti, insieme alla dott.ssa Serena Innamorati, invitando me ad assumere la carica di presidente. Questa composizione del comitato riflette l'intenzione di presentare programmi di Ed è quello che abbiamo fatto nell'anno momento l'aspetto linguistico che è dai corsi di lingua organizzati dall'Istituto italiano di cultura.



- *A quale pubblico vi rivolgete?*

- Date le caratteristiche socio-culturali della città di Bruxelles, abbiamo deciso di rivolgerci in generale a un pubblico colto, che coincide in parte con l'ambiente universitario, dagli studenti ai dottorandi ai professori, in parte con quello che frequenta abitualmente gli incontri organizzati dall'Istituto italiano di cultura, che offre una collaborazione cruciale alle attività della Dante Alighieri. Tengo a precisare, però, che nel nostro programma ritornerà probabilmente presto ad aver posto anche l'insegnamento linguistico, grazie all'iniziativa PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri): un programma di certificazione della conoscenza dell'italiano, tramite un esame scritto e orale che viene organizzato a livello locale ma valutato a livello centrale, cioè in Italia.

- *Come riassumerebbe il primo anno di attività?*

- Abbiamo impostato il programma su alcuni incontri di argomento più generale, quali la conferenza di Galli della Loggia e il convegno sul romanzo nel Risorgimento, accompagnati da una serie di eventi più puntuali, su soggetti vari legati alla tematica centrale. La risposta del pubblico ci ha dato in generale soddisfazione, dimostrando che il nostro progetto rispondeva ad attese concrete e che si sentiva a Bruxelles l'esigenza di iniziative culturali di ampio respiro. Oltretutto, siamo riusciti ad offrire un programma nutrito nonostante la carenza di fondi: tutto è stato finanziato dai soci, con la partecipazione delle Università e di altri enti, totalmente a livello locale.

- *A suo parere, che ruolo può avere oggi la cultura nel promuovere valori quali il senso di unità nazionale o il senso civico in generale?*

- Proprio questo era uno degli obiettivi del nostro programma: stimolare il senso civico, ricordando il



Risorgimento italiano come momento di grande eroismo e sacrificio in cui si è lottato per avere qualcosa che oggi sembra scontato: l'indipendenza dagli stranieri, l'unità del paese. Oggi si dimentica tutto questo troppo spesso e si tende a togliere valore alla dimensione nazionale, ma la storia e la letteratura possono aiutare a ritrovare il senso del passato e la sua importanza.

- *Quali sono i punti di contatto oggi più importanti tra il Belgio e l'Italia? Quali aspetti dell'Italia interessano oggi il pubblico belga?*

- Un motivo di attrazione costante è la tradizione culturale dell'Italia e il paese nella sua fisicità: il patrimonio artistico, i monumenti, la natura. Le traduzioni ci hanno consegnato alcuni esempi classici della letteratura moderna, ma poco di quella contemporanea. Il cinema continua ad essere apprezzato,

nonostante la concorrenza schiacciante del modello americano. Ovviamente, la presenza di moltissimi italiani emigrati in Belgio, spesso di seconda o terza generazione, è un punto di contatto fondamentale. Secondo la mia esperienza di professore di lingua italiana, gli oriundi italiani sono da un lato avvantaggiati dalla loro origine, dall'altro svantaggiati perché devono superare il modello della lingua parlata a casa, che spesso risente di modelli regionali o è influenzata dal francese. Era singolare per me, un belga, dover insegnare l'italiano a studenti italiani, che a volte non me ne riconoscevano del tutto l'autorità!

- *Quali sono i piani per l'anno prossimo?*

- Abbiamo già un programma ben definito, anche se in via provvisoria. L'argomento sarà di nuovo l'Italia e il processo di unificazione, ma sotto una diversa prospettiva. Il 12 ottobre Daniele Comberiati (FNRS) ha parlato dei *Nuovi Italiani. Letteratura e cultura della migrazione*; il 7 dicembre Sabina Gola (ULB) illustrerà *L'Italia agli occhi dei Belgi nel periodo risorgimentale*; il 21 gennaio Anita Garibaldi, pronipote della più famosa omonima, ci parlerà dei *Garibaldi. Un'epopea di famiglia*; il 1° marzo Arnaldo Di Benedetto, dell'Università di Torino, parlerà dei *Libri che hanno fatto l'Italia*; il 29 marzo Michel Dumoulin (UCL) tratterà del *Risorgimento italiano e il Belgio* e, infine, il 5 aprile Giuseppe Severini (Consiglio di Stato) spiegherà *L'unificazione costituzionale e legislativa d'Italia*. Ritornerà anche il cinema italiano, con un ciclo di quattro film sul Risorgimento: *San Michele aveva un gallo* dei fratelli Taviani, *Bronte: cronaca di un massacro* di Florestano Vancini, *Quant'è bello lu murire acciso* di Ennio Lorenzini e *I viceré* di Roberto Faenza.

Invito tutti a seguire lo svolgimento e il programma dettagliato delle attività, e anche a esprimere commenti, sul sito del comitato di Bruxelles:

<http://ladantebxl.blogspot.com/>

Francesca Nassi



Il-Malti huwa l-ilsien nazzjonali tar-Repubblika ta' Malta. Huwa l-ilsien ufficjali flimkien mal-Ingliż; kif ukoll wiehed mil-lingwi ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

L'influenza della lingua italiana nel maltese in ambito giuridico e non solo

Il maltese deriva da un dialetto arabo di tipo maghrebino (l'unico tra l'altro ad essere riconosciuto come lingua nazionale), ma leggendo qualche frase non c'è dubbio che questa lingua presenti numerosi elementi tipici delle lingue romanze, in particolare del siciliano. Così, chiacchierando con i colleghi maltesi si scopre presto che, nonostante nel 1934 gli inglesi abbiano abolito l'italiano come lingua ufficiale, buona parte dei maltesi ama parlare l'italiano, lingua di cultura del passato, e la stragrande maggioranza lo comprende. Sicuramente la televisione italiana contribuisce notevolmente in questo senso (i maltesi ricevono praticamente tutti canali italiani e quelli siciliani), ma numerosi termini come *skola*, *gvern*, *repubblika*, *natura*, *pulizija* ("polizia"), *xjenza* ("scienza"), *teatru*, *edukazzjoni* e *differenza* sono chiaramente di diretta derivazione siciliana. L'influenza dell'italiano sul maltese è ancora più evidente in ambito giuridico; proprio questo ha spinto l'avvocato maltese Alan Xuereb, ora traduttore alla Commissione europea, ad analizzare più a fondo i meccanismi di "romanizzazione" del maltese.

Alan spiega: "Nel corso del processo di latinizzazione di Malta, molti elementi sono cominciati ad entrare nella lingua maltese dal siciliano, dialetto di una terra anch'essa sottoposta a un periodo di dominio arabo. Dopo il siciliano anche l'italiano si è fatto strada nel maltese, soprattutto nel periodo della dominazione dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni¹, fino a quando l'inglese ha preso il posto dell'italiano come lingua ufficiale, fatto sancito dalla Costituzione Coloniale del 1934".

Nonostante il periodo delle dominazioni straniere sia ormai lontano, l'attuale clima di scambi sempre più frequenti tra i diversi paesi continua a sottoporre le lingue a prestiti e influenze straniere. Alan continua: "Oggi è naturale che le lingue assimilino parole ed elementi linguistici dalle altre lingue, specialmente quelle con cui sono più a contatto; nel caso del maltese si tratta dell'italiano e dell'inglese. Di conseguenza, non è considerato un fatto negativo recepire in maltese parole da altre lingue. Dopo tutto, questo non è un fenomeno nuovo. Esso diventa sbagliato solo se applicato in modo eccessivo, ma un madrelingua percepisce questa soglia".

¹ Nel 1530 le isole sono state concesse all'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, nel quale si parlava italiano. I Cavalieri si sono mescolati al popolo maltese sui luoghi di lavoro e anche tramite

matrimoni. Così la lingua maltese ha iniziato un'altra fase di commistione con l'italiano e l'elemento romano ha portato alla formazione del maltese medievale.

Culturalia - L'italiano e il maltese



Biblioteca nazionale di Malta

Come la lingua romanza si è mescolata al maltese

Come abbiamo già visto, anche i Cavalieri provenienti da terre europee hanno contribuito alla latinizzazione del maltese: essi parlavano il latino, l'italiano e il siciliano ed è anche per questa ragione che il maltese ha iniziato a essere influenzato da queste correnti romanze.

Ecco alcuni esempi.

Nell'ambito dei mestieri:

mastrudaxxa (falegname), *perit* (architetto), *navigatur* (navigatore);

nell'ambito dell'arte e dell'intrattenimento:

palk, *opra*, *teatru*, *muzika*, *pittura*;

nel settore militare:

elmu, *kavallier*, *kanun*, *balla*, *xkubetta* (fucile/moschetto, probabilmente dal termine scoppiettare);

nel settore dei trasporti:

flotta, *karozzella*, *karettun*, *karozza* (auto);

nel settore alimentare:

pranzu, *frott* (frutta), *kaboċċa* (cavolo),

huwa jifformula...(io formulo, tu formuli, egli formula).

È interessante notare come questa assimilazione ha influenzato la parola romanza. In maltese esistono due tipi di consonanti: quelle cosiddette "lunari" (*qamrin*) e quelle "solari" (*xemxin*). Quest'ultime se si trovano all'inizio di una parola influenzano l'articolo che le precede. La vocale dell'articolo ("i" di "il") si unisce alla consonante solare per creare l'articolo. Ad esempio², "il ricorso" diventa *ix-rikors* e non *il rikors*. L'assimilazione nella lingua maltese è patrimonio arabo. Lo stesso vale per il plurale "rotto" (irregolare) nel maltese che è



Lira maltese

un residuo linguistico semitico e che viene

² L'articolo maltese si assimila alla consonante coronale che segue (detta "solare"), ovvero:
Ċ iċ-ċikkulata (il cioccolato)
D id-dar (la casa)
N in-nar (il fuoco)
R ir-razzett (la fattoria)

S is-serrieq (la sega)
T it-tifel (il ragazzo)
X ix-xemx (il sole)
Ż iż-żarbun (la scarpa)
Z iz-zalzett (la salsiccia)

utilizzato anche per elaborare il plurale di parole romanze come *pizza* - *pizzez*; *bandiera* - *bnadar*; *tapit* - *twapet*; *beritta* - *brieret e denfil* - *dniefel*³. Altri vocaboli di origine romanza, come “passo” e “spalla”, formano un plurale (anche esso irregolare e di origine semitica) che implica il concetto di doppio (un paio) realizzato con l’aggiunta del suffisso *-ejn* o *-ajn*, ad esempio: “fare due passi”, *passejn* e “le spalle”, *spallejn*. Un altro caso di influenza araba riguarda l’uso del superlativo e del comparativo. Queste due forme possono essere utilizzate anche con le parole di origine romanza, come *fin* (fine), che diventa *iffen* (più fine) e *l-iffen* (il più fine). Ad altre parole di origine romanza si può aggiungere un suffisso che esprime il possessivo come nell’arabo. Così, ad esempio, la parola *xorti* (sorte/fortuna) si trasforma in *xortik* (la tua sorte/fortuna), *xortina* (la nostra sorte/fortuna), *xortihom* (la loro sorte/fortuna) ecc.

Per quanto riguarda i verbi, da parole di origine italiana come *serp* (serpe), *werċ* (guercio) e *pittur* (pittore), la lingua maltese ha creato, ad esempio, i verbi della seconda forma⁴ che diventano *serrep*, *werreċ* e *pitter*. Le forme dei verbi, tra cui la seconda forma dei verbi trilitteri, derivano dall’arabo. Esistono anche verbi di origine italiana che si sono modellati sulla struttura del verbo quadrilittero come *bandal*, probabilmente derivato da “pendere”.

Dall’altra parte, nella morfologia del maltese troviamo casi in cui l’elemento semitico è per così dire “impollinato” dall’elemento romanzo. Parole che derivano dall’arabo, come *fenek* (coniglio), *xemx* (sole), *ixxabbat* (sporgersi), *tella’* (erigere) e *nkejja* (stuzzicare) possono prendere il suffisso di origine italiana *-ata*, *-ur* (-ore), *-ar* (-are) o *-uż* (-oso), per poi diventare *fenkata* (un’abuffata di coniglio), *xemxata* (un’insolazione), *xabbatur* (chi si sporge/arrampica), *tellar* e *inkejjuż*. Parole come *xebgħa* (batosta) e *ikla* (pasto) possono



prender il suffisso accrescitivo *-un* (-one) per diventare : *xebgħun* e *iklun*.

L’arrivo della televisione e dei canali privati italiani ha contribuito a infiltrare ulteriormente l’elemento italiano nel vocabolario maltese. Ma c’era anche un fattore di concorrenza nell’influenza da altre fonti come l’inglese, che a quel tempo iniziava ad essere insegnato nelle scuole fin dalla tenera età.

Il maltese giuridico

Come abbiamo già affermato, all’inizio del secolo scorso il maltese giuridico in quanto tale non esisteva. La lingua giudiziaria principale era l’italiano. Una delle motivazioni può essere che le influenze giuridiche sono state di matrice romana (nel settore del diritto civile).

Tecnicamente, il sistema del diritto maltese è un sistema giuridico “ibrido”, che incorpora elementi di diritto civile e *Common Law* inglese, risultato della storia turbolenta di Malta.

³ Sarah Gauci, Il miscuglio tra la morfologia semitica e l’Elemento Romanzo e l’inglese, http://www.malti.info/morfologija_semitika_thalltet.htm.

⁴ Ci sono 10 forme verbali in maltese.

Cominciamo con l'analizzare le parole *ligi* (legge) e *dritt* (diritto), chiaramente derivate dal concetto continentale. L'italiano, come le altre lingue latine, distingue tra "legge" per riferirsi ad un atto legislativo specifico (ad esempio la legge sulla famiglia, *il-ligi tal-Familja*) e "diritto", spesso descritto come l'insieme delle norme (il diritto civile, il diritto penale, il diritto fiscale: *id-dritt ċivili, id-dritt penali, id-dritt fiskali*). Tale differenza non esiste ad esempio in inglese ("law" in entrambi i casi).



Analisi linguistica di alcuni estratti di sentenze della Corte

Per comprendere meglio come il maltese giuridico sia stato influenzato dall'italiano è opportuno analizzare il lavoro di giudici e altri giudicanti nel loro operato quotidiano.

Ad esempio, nella sua sentenza del 14 novembre 1997, *Carmel sive Lino Borg vs Henry Thake*, la Corte d'Appello sancisce:

“ma kienx qed jallega xi irregolarità fil-proċeduri da parti tal-attur fil-konfront tiegħu li jammonta għal qerq u li bhala konsegwenza tiegħu s-sentenza kien gust li tigi mhassra⁵.”

Le parole in rosso sono tutte quasi identiche al loro equivalente in italiano. L'espressione *da parti* avrebbe potuto essere sostituita da *min-naħa ta'*, ma il giudice ha preferito l'espressione di origine italiana, forse anche per via della tradizione latina in campo giuridico-legale. Si deve tuttavia riconoscere che a Malta il termine *da parti* è ancora utilizzato anche da soggetti che non hanno nulla a che fare con il campo giuridico. Il termine "attore" è diventato *attur*, si è semplicemente cambiato il suono della "o" in

"u" e si è tolta la "e" alla fine, come accade al termine "valore" che diventa *valur*. È interessante anche il termine *gust* che deriva chiaramente dalla parola "giusto": *gu* si pronuncia infatti "giu". Lo stesso accade per *gurat*, "giurato".

Riportiamo un estratto da un'altra frase, questa volta della *Prim'awla* del tribunale civile nel 2001:

“Fit-trattazzjoni orali l-Avukati tal-partijiet għamlu diversi aċċenni għall-kwistjonijiet rikorrenti tal-gustizzja proċedurali u l-gustizzja sostanzjali⁶”

Nel termine *trattazzjoni* si può ancora riconoscere la radice del termine italiano "trattazione" con una semplice sostituzione della "i" con una "j" e della "e" con la "i" al termine della parola. Il plurale qui è espresso con l'aggiunta del suffisso *-jiet* che si aggiunge sempre al termine (*partijiet, kwistjonijiet*).

“Il-kirja de quo ma kinitx rregolata mil-Ligi dwar il-Kirja tal-Qbejjel imma regolabbli bil-Kodiċi Ċivili li għalhekk it-terminu tal-kirja gie definittivament eżawrit bid-dekors taż-żmien tagħha. Giet ikkonfermata s-sentenza tal-ewwel Qorti u milqugħha t-talba għall-iżgumbrament”.

Qui troviamo la semitizzazione della parola italiana "regolata" che diventa *rregolata* (che si regola). Di recente si è tuttavia riscontrato che in alcuni casi la doppia "r" è stata rimossa, lasciando la parola più fedele all'originale italiano. Rilevanti anche il termine *eżawrit* derivato da "esaurito" e *żgumbrament* che deriva da "sgomberare" ma che in maltese ha acquistato un significato legale aggiuntivo equivalente a "sfratto".

⁵ “[...] non adduceva irregolarità nella procedura da parte dell'attore nei suoi confronti, che equivale a frode e di conseguenza era giusto abrogare la pena”.

⁶ “Nella trattazione orale gli avvocati delle parti hanno fatto diversi accenni alle questioni ricorrenti della giustizia procedurale e sostanziale”.

Il diritto civile

Ecco alcuni dei termini più comuni provenienti dall'italiano:

MALTESE	ITALIANO	SIGNIFICATO
<i>kawza</i>	causa	Processo
<i>appell</i>	appello	Riconsiderazione della pena o della sentenza in toto, entro un tempo predeterminato, da un tribunale superiore
<i>rikors</i>	ricorso	Atto inteso a iniziare un'azione. L'atto più semplice e diretto per avviare un procedimento
<i>sentenza</i>	sentenza	Decisione della corte
<i>attur</i>	attore	La parte che intraprende l'azione
<i>konvenut</i>	convenuto	La parte contro cui l'azione è intrapresa
<i>provi</i>	prove	Elementi di prova a dimostrazione di dichiarazioni o aventi funzione di revisione dei fatti
<i>preskrizzjoni</i>	prescrizione	Termine entro il quale si deve avviare un'azione giudiziaria o si acquisisce un diritto
<i>avukat</i>	avvocato	Un professionista legale
<i>kontumaci</i>	contumacia	Condizione di chi, pur avendo l'onere di costituirsi dinanzi al Foro che esamina un procedimento che lo riguarda, omette di farlo

In altri casi invece il maltese predilige il termine semitico, ad esempio *Imħallef* (giudice); ma esiste anche la parola *gudikant* (giudicante) quando non si intende specificare il grado di chi giudica, cioè se è magistrato o giudice. Il termine *tahrifa* (mandato a comparire o ingiunzione) può avere come sinonimo *ingunzjoni*. La Corte ha il potere di convocare chiunque a comparire (*Il-Qorti għandha s-setgħa tharrek*), ma può anche emanare un *ingunzjoni* affinché qualcuno si presenti a testimoniare, oppure *tingunġieh* (letteralmente: ingiungerlo) a comparire.


Numerose frasi possono essere espresse enfatizzando il lessico di origine romanza oppure il lessico di origine semitica. La frase “il tempio è situato dall'altra parte della piazza del villaggio” può essere espressa come: *It-tempju sitwat oppost il-pjazza tal-villagġ* oppure *Il-maqdes jinsab biswit il-misraħ tar-raħal*. In realtà la maggior parte dei maltesi direbbe *It-tempju jinsab biswit il-pjazza tar-raħal*. La scelta della varietà lessicale può sottintendere una preferenza culturale e politica verso uno stile più “europeizzato” piuttosto che verso uno stile più autoctono. Esistono due correnti di pensiero principali, una più propensa a mantenere un linguaggio “purista”, privo di prestiti dall'italiano, e l'altra più aperta ad assorbire le influenze romanze. A nostro parere, nell'effettuare qualsiasi scelta, non si deve perdere di vista il fine ultimo della comunicazione (o di un'eventuale traduzione), vale a dire mantenere l'esattezza, la chiarezza e l'autenticità del concetto che si vuole esprimere. Traducendo dall'inglese, ad esempio, a volte è possibile rendere fedelmente e in modo preciso il senso del testo con un linguaggio “purista”, ma altre volte è necessario ricorrere a termini di origine romanza per non rischiare di ottenere un risultato dal significato distorto e oscuro.

Naturalmente in questo articolo abbiamo soltanto toccato la superficie con gli esempi più eclatanti. Per una discussione più approfondita si veda lo studio di Laura Mori (Roma) “*Linguistic variation in juridical Maltese: EU Directives compared to National laws*”⁷.

Alan Xuereb e Elena Colombo

⁷ Laura Mori - 2nd International Conference of Maltese Linguistics, Bremen, Germania:
<http://www.fb10.uni-bremen.de/maltese/programme.aspx..>

Soft law



L'idea di dedicare qualche riflessione al concetto di *soft law* risale a un paio di mesi fa, quando con la collega Anna Boldo, che ringrazio, discutemmo dell'argomento, interrogandoci sulle vie percorribili per un'eventuale traduzione italiana.

La questione non è di soluzione immediata, e merita senz'altro un approfondimento.

Il termine *soft law* nasce e si sviluppa nell'ambito del diritto internazionale a partire dagli anni '70, affermandosi progressivamente negli anni '80 come una sorta di fonte alternativa rispetto ai trattati internazionali alla quale si ricorre nei casi in cui, per svariati motivi, non è possibile richiamarsi a questi ultimi.

Ma cosa si intende concretamente per *soft law*? Fornire una definizione esaustiva e univoca non è agevole, poiché al termine è riconducibile una moltitudine di fenomeni. In dottrina esistono fondamentalmente tre orientamenti: il primo individua nel concetto di *soft law* una tipologia di atti, il secondo una tecnica di regolazione, mentre il terzo accorpa i due precedenti. Nell'accezione più ampia è possibile riferire l'espressione a tutta una serie di fenomeni di autoregolamentazione che si affiancano agli strumenti normativi ordinari ma che sono sprovvisti di carattere formale e di efficacia vincolante diretta. I dizionari giuridici non riportano ancora il lemma inglese, ma in dottrina è possibile reperire numerose definizioni, tutte più o meno dello stesso tenore. Se ne riportano in questa sede due, a titolo di esempio.

Per Francesca Ragno, autrice del volume *Convenzione di Vienna e diritto europeo*, Cedam, Padova, 2008, "con il termine *soft law* si intende ogni sistema di regole non vincolanti che, pur avendo una finalità lato sensu normativa, promani da istituzioni prive di potestà legiferativa". Secondo Enrico Galanti (in *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, Cedam, Padova, 2008) l'espressione si riferisce a un "insieme di regole con varia denominazione (inviti, raccomandazioni, best practice,

Terminologia - Soft law

What is “soft law”

Soft law
Norms that are not formal laws provided by the state
State enforcement of these norms is not guaranteed, yet people are bound by them (e.g., for cultural/social/economic reasons)

Various norms

	Not enforced by state	Enforced by state
Provided by non-state entities	Social norms, business ethics, CSR and so on.	International Accounting Standards, commercial practice, and so on.
Provided by state	Duty to uphold labor standards and regulations, regulatory guidelines by ministries and so on.	Hard law (e.g., Acts, case law etc.)

standard operativi) le quali, pur sornite di cogenza, sono spontaneamente osservate dalle autorità”.

Ma la definizione più esaustiva dalla quale affiorano innegabilmente i tratti comuni che caratterizzano la nozione di *soft law* resta forse quella di Snyder: “rules of conduct which in principle have no legally binding force but which nevertheless may have practical effect” (F.Snyder, *Soft law and Institutional Practice in the European Community*, in *The Construction of Europe: Essays in honour of Emile Noël*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1994). Da essa si evince con chiarezza che parlando di *soft law* si intende fare riferimento a tecniche, strumenti e fonti di produzione di regole di condotta espresse in forma scritta e contenute in documenti ufficiali sprovvisti di vincolatività legale, che sono tuttavia in grado di ottenere effetti pratici concreti, quali la facoltà di orientare e indirizzare i comportamenti di coloro ai quali i precetti così dettati si rivolgono.

L’aggettivo “*soft*” indica infatti il carattere informale e la natura non vincolante; si parla tuttavia di “*law*” poiché i fenomeni richiamati possiedono in una certa qual misura le caratteristiche della legge, influenzando e

restringendo sia la volontà sia la libertà dei destinatari, pur non stabilendo una vera e propria obbligazione (si parla in questo senso di “*soft obligation*”). La forza giuridica è quindi un elemento costitutivo, ma è attenuata. Ciò che è comune alle varie ricostruzioni reperibili in dottrina è “l’intenzione di produrre un atto astrattamente non vincolante, ma volutamente alternativo ad un atto vincolante, nella certezza che esso comunque produrrà effetti giuridici” (Delia Ferri, *La costituzione culturale dell’Unione europea*, Cedam, Padova, 2008). A questo proposito sono interessanti le riflessioni di Roberto Bin, ordinario di diritto costituzionale a Ferrara, che si domanda a quali parole il neologismo *soft law* abbia sottratto spazio e constata che il fenomeno è nato in funzione del superamento del ruolo dell’*hard law*, ossia del diritto che promana dalle istituzioni di governo. Questo superamento si rivela necessario per conformarsi alle forze propulsive in atto sui mercati principalmente a causa della globalizzazione, ma la sua conseguenza è la genesi, secondo Bin, di un “mondo di ectoplasmi normativi”, nel quale il giurista si trova spesso e volentieri di fronte a dilemmi interpretativi sulla natura degli atti in questione. L’argomento è senza dubbio affascinante, ma in questa sede è

Terminologia - Soft law

opportuno concentrarsi piuttosto sui profili linguistici.

Nel tratteggiare brevemente il contenuto della nozione di *soft law*, si è accuratamente evitato, come il lettore avrà rilevato, di attribuire qualsiasi genere al costrutto. La questione in effetti non è pacifica, nel senso che si registra l'uso dell'espressione sia al maschile che al femminile, come avviene peraltro per *common law* e *civil law*. Il parlante che presuppone una corrispondenza letterale tra il termine inglese *law* e il termine italiano *legge* sceglierà la forma femminile (*la common law*), mentre chi preferisce intendere *law* in senso più ampio, come ordinamento giuridico, opererà presumibilmente per l'articolo maschile (*il common law*).

Lo stesso discorso può applicarsi specularmente all'espressione che qui interessa: a seconda che si intenda *law* rispettivamente come *diritto* o come *legge* si avranno le due possibilità: *il soft law* o *la soft law*. Sono invero innumerevoli gli esempi di pubblicazioni che utilizzano indifferentemente entrambi i generi, ma da una rapida ricerca in Internet pare prevalere l'impiego del femminile. Questa tendenza sembra smentita da una serie di titoli che compaiono nel n.1/2003 della rivista *Lavoro e*

diritto pubblicata dalle edizioni Il Mulino. Per citarne alcuni: *Origini e funzioni del "soft law" in diritto internazionale* di Marcella Distefano, *Il "soft law" nel diritto agrario e alimentare*, di Luigi Costato, *Diritto del lavoro e nuove tecniche di regolazione: il "soft law"*, di Fabrizio Bano. Apparentemente l'unico titolo italiano in cui si ritrova l'impiego del femminile è quello del volume di Edmondo Mostacci, *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Cedam, Padova, 2008. Tuttavia non va dimenticato che sono molto più numerosi gli articoli che non riportano il genere nel titolo ma che usano l'espressione al femminile nel corpo del testo. Si prendano per esempio i contributi di Silvana Sciarra, *La costituzionalizzazione dell'Europa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law*, e di Danilo Desiderio, *I concetti di "soft law" e di "lex mercatoria" nel diritto del commercio internazionale*. Questi autori, come del resto innumerevoli altri, utilizzano sempre l'espressione al femminile, tendenza che sembra essere predominante. Anche i francesi propendono per questa soluzione, pur registrandosi, in misura minore, l'occorrenza "*le soft law*".

Fino a questo momento si è utilizzata



l'espressione inglese, dando per scontato che il termine sia diventato di uso corrente nella lingua italiana. Effettivamente non è errato affermare che questo sia il caso, come confermano le opere finora citate, che ne avallano l'utilizzo addirittura nei titoli. Vero è che esistono tentativi o abbozzi di traduzione cui vale la pena accennare, sebbene molto probabilmente non avranno mai il sopravvento sull'inglese.

Tra le soluzioni italiane proposte si registra *diritto morbido*, utilizzato anche nel manuale di diritto internazionale di Benedetto Conforti (che in realtà non esprime particolare entusiasmo per la locuzione, qualificandola come "termine assai ambiguo ed impreciso"), accompagnato però dall'originale inglese tra parentesi. Le occorrenze registrate da Internet non sono numerosissime, ma si nota che l'alternativa *diritto morbido* (abbinata comunque all'inglese tra parentesi) è utilizzata da vari siti a contenuto giuridico, tra cui l'Istituto Italiano Privacy, e da alcuni siti di università. È inoltre presente in un articolo comparso sul n.23/2003 della rivista *La nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza* della editrice Nocchioli di Firenze, dal titolo *Globalizzazione e diritto. Il diritto morbido*.

La traduzione trova un suo corrispondente francese in *droit mou* che pare sia utilizzato in misura nettamente superiore rispetto all'omologo italiano.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da *diritto flessibile*, impiegata talvolta alla stregua di sinonimo di *soft law*: si tratta forse di un uso rischioso, in quanto l'espressione orbita spesso nella sfera del diritto penale in relazione ai diritti umani (si veda ad esempio il volume di A. Esposito, *Il diritto penale "flessibile"*, Giappichelli, Torino, 2008). Non di rado infatti si parla di *diritto flessibile* non tanto per indicare la *soft law* come definita in questa sede, quanto per individuare quelle soluzioni ragionevoli che dovrebbero essere applicate a temi eticamente



sensibili in vista di soddisfare esigenze di tutela dei diritti.

Altrettanto vale per la locuzione *diritto mite*, anch'essa a volte proposta come traduzione o sinonimo di *soft law*. Dopo la pubblicazione dell'opera di Gustavo Zagrebelsky dall'omonimo titolo (*Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino, 1992), l'espressione ha assunto una valenza che ricade nella dimensione filosofica. Il diritto mite in questo senso è il diritto inclusivo, che richiede saggezza, senso di responsabilità e prudenza, e che valorizza le identità di tutti nell'ottica di una cittadinanza plurale. Si tratta, come spiega la prefazione al libro, di una "proposta pacifica e democratica". Si parla anche di diritto o giustizia penale mite e di diritto minorile mite per sottolineare approcci incentrati sulla conciliazione e sulla mediazione. In questo senso la mitezza non riguarda la vincolatività attenuata di determinati atti, come nel caso della *soft law*, bensì una "concessione ad istanze di carattere umanitario", come espresso in una relazione di sintesi a conclusione di un incontro di studio del Consiglio superiore della magistratura tenutosi a Roma il 15-18 gennaio 2001.

Non è difficile quindi intuire che la ricerca di equivalenti italiani per evitare l'uso del termine inglese potrebbe dare luogo a interpretazioni ambigue o a veri e propri equivoci se il contesto non soccorre.

I servizi di traduzione della Commissione hanno preferito, almeno nel passato, optare per una soluzione italiana. Dalla consultazione delle banche dati emerge che durante gli anni novanta si utilizzavano svariate traduzioni, alcune affiancate dall'inglese tra parentesi. Queste le occorrenze trovate:

- legislazione debole
- strumenti normativi non cogenti
- normativa non vincolante (soft law)
- normativa non vincolante (detta anche legislazione mite o soft law)
- strumenti normativi leggeri (soft law)
- norme blande
- legge conciliante
- misure non vincolanti (soft law)

Per contro, negli anni 2000 sembrano essersi consolidate le due versioni seguenti:

- strumenti normativi non vincolanti
- strumenti giuridici non vincolanti.

Chi scrive propende per la prima di queste ultime varianti, seppure con riserve. Effettivamente, alla luce delle considerazioni svolte finora, la decisione di ricorrere a una traduzione non è forse la più appropriata. Se è pur vero che gli strumenti normativi non vincolanti rientrano nella *soft law*, si può contestare che tale definizione sia quanto meno limitata. Non si tratta infatti di atti che, in quanto non vincolanti, possono semplicemente essere ignorati. La *soft law* è infatti qualcosa di più di una legge che non comporta obbligazione

alcuna. Le norme che da essa promanano non hanno come scopo immediato di creare direttamente diritti e obblighi ma generano sicuramente *impegni* e influiscono sulla condotta di individui, organizzazioni e Stati. In effetti, la loro violazione dà comunque luogo a una qualche forma di sanzione. Esistono infatti vari meccanismi, inchieste, consultazioni, ritorsioni e decisioni interpretative. In alcuni casi le fonti stesse prevedono le procedure applicabili ai casi di violazione. L'espressione "strumenti normativi non vincolanti" tralascia di sottolineare quest'ultimo aspetto, e si rivela pertanto un traduttore che comporta sì un alto grado di equivalenza rispetto alla locuzione *soft law*, ma che non ne veicola il contenuto in maniera sufficientemente completa. Dato che gli addetti ai lavori ricorrono senza particolari remore all'inglese, come si è visto nei titoli di opere specialistiche sul tema, probabilmente non è azzardato decidere di parlare semplicemente di *soft law* come termine specialistico recante un contenuto ben preciso. La consultazione dei testi tradotti dai servizi della Commissione negli ultimi anni dimostra peraltro che questa tendenza è già in atto. Sarebbe forse auspicabile seguirla anche in futuro, poiché in un caso del genere la ricerca di un'aderenza perfetta, che sia altresì rispettosa dei requisiti di sintesi e stile, rischia di rivelarsi non soltanto ardua ma addirittura materialmente irraggiungibile.

Lara Albertinazzi



Alcune postille sulla traduzione del modale *should* nei “considerando” degli atti normativi

... il condizionale è il modo della penombra e delle luci smorzate, laddove l'indicativo, negli stessi contesti, diffonderebbe una piena luce solare.

Luca Serianni, *Grammatica italiana*, Torino, UTET, 1988

Già nel *Contributo dei giuristi revisori del servizio giuridico della Commissione sul linguaggio dei “considerando”*, pubblicato in *Inter@lia* n. 25 (giugno 2003), pag. 9, si rilevava una divergenza negli usi seguiti dalla Commissione e dal Consiglio:

La prassi della Commissione e del Consiglio è di evitare l'indicativo, per conservarne il più possibile la specificità semantica normativa. Mentre, tuttavia, la **Commissione**, oltre all'uso di forme che ben rendono l'idea dell'opportunità politica o tecnica (“è necessario”, “conviene”, “è opportuno”) usa anche la forma “**si deve...**” “**deve essere...**”, sempre nella stessa accezione delle forme già citate (“è necessario”, “è utile), il **Consiglio**, oltre alle formule citate, ricorre solo al condizionale “**dovrebbe**”.

Per quanto riguarda la **Commissione**, la versione **francese** segue la stessa linea dell'italiano (ritenendo troppo pesante, e talvolta anche fuorviante, il ricorso ripetuto al condizionale e condividendo inoltre l'accezione del verbo “dovere” non esclusivamente come imperativo, ma anche come necessità politica o tecnica (se si vuole raggiungere un certo risultato, cogita e motiva il legislatore che vuole emanare un determinato atto, “si deve prevedere un certo prezzo agricolo”, “deve essere prevista l'istituzione di un certo comitato”, “i fabbricanti devono assicurare determinati controlli”, ecc.).

Sulla controversa questione si è letta di recente un'interessante messa a punto in *Ornicar, Lettre d'information du département de langue française*,

maggio 2010. Osserva Gilbert Lautissier, coordinatore francofono dei giuristi revisori della Commissione:

La situation actuelle s'explique par une évolution historique qui peut se résumer comme suit. Au départ, “doit” était utilisé par convention, en français, dans les considérants de tous les actes communautaires comme l'équivalent de “il convient” ou “il y a lieu”, pour exprimer une nécessité, une intention, et annoncer les dispositions contenues dans les articles. Lors de l'adhésion du Royaume-Uni, il a fallu trouver une traduction en anglais, et “should” est apparu. Avec la montée en puissance de l'anglais, on a ensuite voulu, dans ce cas comme dans bien d'autres, retraduire vers le français, à partir de l'anglais, ce qui avait été conçu en français, pour en arriver à la conclusion que “should” signifie nécessairement “devrait”¹. La Commission a néanmoins conservé l'usage traditionnel et maintient “doit” dans ses propres actes. Le Parlement et le Conseil, en revanche, sont passés depuis longtemps à “devrait” dans les leurs.

Situazione imbarazzante, perché ogni “doit” che compare nelle proposte di atti presentate dalla Commissione “sera systématiquement changé par les autres institutions”, e appare “gênant de laisser le changement vers ‘devrait’ au Parlement et au Conseil, car cela implique une interprétation de ce qu'a écrit la Commission”. La soluzione sembra quindi inevitabilmente quella di “nous aligner, bon gré mal gré, sur ‘devrait’”. Sulla necessità

imperativa di escludere dai “considerando” l’indicativo del verbo *dovere* il Consiglio non sembra infatti disposto a transigere. Conclude Jean-Paul Roos, “contrôleur-quality” dell’unità di traduzione francese del Consiglio:

Les considérants doivent expliquer et motiver le dispositif, mais ne peuvent rien prescrire. Il convient donc de traduire “should” par le conditionnel “devrait” (jamais “doit”) ou par la formule “il convient de...”.

La scelta di privilegiare il modo condizionale sarebbe giustificata dalla necessità di distinguere chiaramente le due parti dell’atto costituite rispettivamente dai “considerando” e dall’articolato. I primi “motivano in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurle o parafrasarne il dettato” e “non contengono enunciati di carattere normativo”², che sono invece propri delle disposizioni dell’articolato. Per esprimere il carattere imperativo della norma giuridica si ricorre in italiano all’indicativo presente dei verbi (corrispondente all’inglese *shall+infinito*), senza il servile *dovere*³. L’uso di quest’ultimo è limitato alle parti dell’atto che non contengono enunciati *stricto sensu* prescrittivi (la “motivazione” dell’atto stesso). La diversa valenza dei “considerando”⁴ andrebbe però

accentuata, si sostiene, evitando l’equivoco indicativo *deve* – che darebbe loro un carattere “normativo” o “imperativo”, proprio dei soli precetti enunciati nell’articolato – e preferendo il meno vincolante condizionale *dovrebbe* o formulazioni del tipo “è opportuno che...”.

Ci si può tuttavia interrogare sulla fondatezza di questa tesi e, in particolare, ci si può chiedere se sia appropriato, in un testo giuridico, il costante ricorso al condizionale, per eccellenza il modo verbale dell’**incertezza**⁵.



Si considerino queste due proposizioni:

- 1) “Tutti i cittadini dovrebbero rispettare la legge”.
- 2) “Tutti i cittadini devono rispettare la legge”.

La prima può essere intesa in diversi sensi. Può esprimere una probabilità, anche condizionata al verificarsi di determinate circostanze (è probabile, secondo i casi, che i cittadini rispettino o non rispettino la legge) un auspicio, un invito, un

consiglio, una raccomandazione, un’opinione soggettiva (chi enuncia la frase ritiene preferibile, per questo o quel motivo, che tutti i cittadini rispettino la legge, ma in nessun modo può esigere o imporre il rispetto della legge).

La seconda ha un tutt’altro significato ed esprime un obbligo (giuridico o morale) o una necessità (perché sia garantito il buon funzionamento della società è necessario che tutti i cittadini rispettino la legge).

Delle due proposizioni, solo la seconda può ritenersi

¹ Sul piano logico-matematico, sembra qui trovare smentita la proprietà “simmetrica” tradizionalmente attribuita alla relazione di equivalenza (se A equivale a B, B equivale ad A). È invece postulata la possibilità di una “equivalenza asimmetrica”, in cui A equivale a B e B non equivale ad A.

² Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie, orientamento 11.

³ Si veda al riguardo anche la Guida alla redazione dei testi normativi, circolare del 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 3 maggio 2001.

⁴ Sembra però difficile sostenere che i “considerando”, che dell’atto normativo costituiscono parte integrante e a cui la giurisprudenza della Corte di giustizia fa costantemente riferimento nell’interpretazione dei testi, non abbiano carattere “normativo”.

⁵ La proposizione “A dovrebbe essere” **implica**, comunque sia intesa, la proposizione “A può non essere”.

Terminologia - Postille

propria, per la sua univocità, del discorso giuridico⁶.

Alcuni esempi illustreranno come l'ostracismo di cui è fatto oggetto l'indicativo *deve* possa condurre in certi testi a esiti sconcertanti e paradossali.

Nel regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici si legge al considerando 9:

“I prodotti cosmetici **dovrebbero essere sicuri** nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso”.

“Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati **dovrebbero essere fabbricati** nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione” (cons. 16).

Questi *dovrebbero* collocati nel preambolo di un

presente regolamento” può darcela. Ancora più singolari appaiono queste formulazioni se si considera che i due “considerando” citati hanno il compito di “motivare” rispettivamente l'articolo 3 (“I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato **sono sicuri** per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili...”) e l'articolo 8 (“Nella fabbricazione di prodotti cosmetici **sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione...**”). La **motivazione** di una prescrizione o di un obbligo è costituita dalle ragioni che ne fondano e giustificano la **necessità** (espressa dall'indicativo *deve* e non dal condizionale *dovrebbe*), non da un



regolamento, ossia di un atto giuridicamente vincolante, non possono che sembrare al lettore contraddittori, o perfino implicare, per così dire, un'ammissione di impotenza da parte del legislatore: vorremmo, sarebbe auspicabile e preferibile che i prodotti cosmetici fossero sicuri e che le buone pratiche fossero rispettate, ma non c'è alcuna certezza che questo accada, neppure “il

semplice auspicio, da una vaga affermazione di opportunità o comunque da argomenti enunciati in forma ipotetica o dubitativa.

Si confronti il testo di questo regolamento con quello della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

⁶La tipologia testuale proposta da Francesco Sabatini (*Analisi del linguaggio normativo. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in *Corso di studi superiori legislativi* (1988-1989), a cura di M. D'Antonio, Padova, Cedam, 1990) distingue tre categorie fondamentali di testi “in base al grado di rigidità del vincolo che l'autore pone all'interpretazione del lettore” e quindi al grado di esplicitzza, chiarezza e determinatezza che essi presentano: “testi molto vincolanti”, “testi mediamente vincolanti”, “testi poco

vincolanti”. I testi giuridici, comprendenti “leggi, decreti, regolamenti e altri testi assimilabili (sentenze, atti amministrativi, giudiziari, notarili e simili)” sono classificati, con i testi scientifici e tecnici, nella prima di queste categorie, di cui sono analizzati nei dettagli i tratti caratterizzanti. L'uso del condizionale *dovrebbe* è difficilmente compatibile con la rigidità del vincolo interpretativo che il testo giuridico comporta.

Terminologia - Postille

degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. I “considerando” vi sono formulati con ben maggiore rigore logico:

“considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore **deve** proporsi lo stesso obiettivo...”;

“considerando che è **necessario** determinare a livello comunitario le regole che **devono** essere osservate...”;

“considerando che i prodotti cosmetici non **devono** essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso...”

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come “regolamento REACH”) consta di varie centinaia di pagine, ma le affermazioni che vi compaiono in guisa di preambolo sono tali da destare dubbi sulla fiducia stessa delle istituzioni nell’efficacia di questa massa ingente di disposizioni. Nel considerando 1 i colegislatori sembrano voler mettere le mani avanti, quasi a temperare troppo facili ottimismo, precisando che

“Il presente regolamento **dovrebbe** assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze...” e “**dovrebbe** inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano”.

Niente di certo, quindi, né di molto rassicurante in affermazioni come questa (cons. 69):

“Per garantire un grado di protezione sufficientemente elevato della salute umana (...) nonché dell’ambiente, le sostanze estremamente preoccupanti **dovrebbero** essere oggetto di particolare attenzione conformemente al principio precauzionale”.

Non sarebbe il caso di essere un po’ più decisi e dire che queste sostanze **devono** essere oggetto di particolare attenzione? O è il principio di precauzione che consiglia la prudenza di queste formulazioni?

La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 si apre con i seguenti due “considerando”:



(1) A norma del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie, è **opportuno** definire un programma statistico comunitario pluriennale.

(2) A norma di detto regolamento, per formulare, attuare, controllare e valutare le proprie politiche **la Comunità dovrebbe poter accedere** tempestivamente ad informazioni statistiche, comparabili fra gli Stati membri...

“A tal scopo” (*sic*), si legge poi al cons. 5, “Eurostat **dovrebbe** garantire il coordinamento in varie forme tra le autorità nazionali...”

Si fa qui riferimento, viene da pensare, a una norma giuridica che non sancisce un obbligo ma si limita a suggerire una “opportunità” (1) e la cui efficacia è considerata dubbia (2). Caso sorprendente, tanto più se si confronta questo testo con quello del regolamento (CE) n. 322/97, in cui si legge che

“la Comunità **deve** poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri” (cons. 2);

“**occorre** rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle autorità” (cons. 3);

“è **necessario** attuare programmi statistici tenendo conto delle risorse disponibili” (cons. 6).

È anche da rilevare la singolarità rappresentata dal coesistere nei “considerando” delle forme *dovrebbe* e *è necessario, occorre (che...)* che non di rado si alternano, senza apparente ragione, anche all’interno di una stessa frase. Le due forme sembrano - erroneamente - considerate intercambiabili, ma *è necessario* vale *deve*, non *dovrebbe*. Si veda ad esempio la direttiva 2010/24/UE del Consiglio:

Terminologia - Postille

(cons. 4) “...Al fine di conseguire tali obiettivi **sono necessari** importanti adattamenti, per cui una mera modifica della vigente direttiva 2008/55/CE non sarebbe sufficiente. La direttiva 2008/55/CE **dovrebbe** pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico...”

Analoga incongruenza si osserva di frequente negli atti modificativi, in cui all’enumerazione delle ragioni che rendono necessaria la modificazione di un precedente atto seguono le formule “la direttiva xxx **dovrebbe** pertanto essere modificata di conseguenza”, “è **opportuno** modificare di conseguenza la decisione xxx” o simili.

Uno dei motivi che possono aver condotto a questa *impasse* – che rischia di essere giudicata disdicevole, non tanto perché rivela una divergenza di punti di vista tra le istituzioni, quanto per il fatto che non giova alla qualità redazionale e, da ultimo, alla chiarezza dei testi della legislazione europea – è forse la convinzione che l’inglese *should* non possa in alcun caso rendersi con l’italiano *deve*, che corrisponderebbe al solo *must*. In realtà, la distinzione tra *should* e *must* è assai meno netta di quella che esiste in italiano tra *dovrebbe* e *deve* e a *should*, nei casi in cui esprime un obbligo o una necessità (come nei “considerando”, dove infatti è adoperato in alternativa, e con lo stesso significato, a *it is necessary, must, has/is to + inf.*) corrisponde l’italiano *deve*⁷.



Giorgio Tron

⁷ “We often use *should* to talk about obligation, duty and similar ideas... *Should* can be used instead of *must* to make orders and instructions sound more polite” (M. Swan, *Practical English Usage*, Oxford University Press). In una frase come questa: “Applications should be sent by 31 January” a *should* corrisponde senza dubbio l’italiano *devono*.

I lavori della giornata della IX giornata REI (http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/atti_ixrei.htm), tenutasi a Bruxelles in aprile, sono stati conclusi da Michele Cortelazzo, dell'Università degli studi di Padova, che ha presentato il "Manifesto per un italiano istituzionale di qualità". Il testo è stato approvato dall'assemblea, insieme ad una lieve ma sostanziale modifica nel nome della REI: non più "Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale" ma "Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale".

Eccellente dovrebbe essere la nostra lingua istituzionale, non già la REI.

Il Manifesto riflette gli intenti e gli obiettivi che la REI da sempre ha dichiarato di voler perseguire e cioè promuovere la trasparenza, la chiarezza e la capacità comunicativa dei testi amministrativi e legislativi, affinché, in ultima analisi, tutti i cittadini abbiano le basi per difendere i propri diritti e non eludere i propri doveri. L'idea di redigere *un manifesto* è nata non dal desiderio di dettare principi o regole, bensì dall'esigenza di esprimere in modo esauriente il modo di pensare e di operare della REI; si è deciso di diffonderlo perché tutto ciò venga condiviso da sempre nuovi aderenti.



PAROLE CHIARE PER TUTTI MANIFESTO PER UN ITALIANO ISTITUZIONALE

Da anni si susseguono gli sforzi per abbattere le barriere linguistiche che dividono le istituzioni pubbliche dai cittadini. Sono state avviate iniziative per migliorare la redazione delle leggi, nazionali e regionali, e degli atti delle istituzioni europee e per semplificare il linguaggio con cui le amministrazioni pubbliche comunicano con i cittadini. Ma il risultato di tutti questi anni di analisi, di elaborazione e di proposte è più modesto di quanto avessimo sperato.

Per favorire il processo di miglioramento dell'italiano istituzionale, nel 2005 è sorta, per impulso del Dipartimento italiano della Direzione Generale per la Traduzione della Commissione europea, la REI, Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale. La REI riunisce persone che, a vario titolo, si occupano professionalmente della redazione o della traduzione di testi istituzionali e del loro studio. La REI favorisce il contatto tra varie iniziative volte a facilitare la comunicazione istituzionale in un italiano chiaro, comprensibile, accessibile a tutti e qualitativamente adeguato.

Inoltre sviluppa azioni per favorire l'armonizzazione dei linguaggi specialistici e l'elaborazione di un consenso in materia di neologismi e terminologia perché l'italiano istituzionale sia una lingua quanto più possibile chiara ed efficace.

Ora la REI propone all'opinione pubblica, alle istituzioni, a tutti i dipendenti pubblici un Manifesto per una scrittura pubblica chiara, comprensibile e di qualità.

1. Diritti linguistici

È diritto di ciascuno rivolgersi alle istituzioni nella propria lingua e ricevere una risposta nella stessa lingua, se questa è una lingua delle istituzioni. Tuttavia, per garantire questo diritto, non è sufficiente rispettare le regole grammaticali; occorre anche fare in modo che i testi istituzionali siano redatti secondo principi stilistici e comunicativi che li rendano leggibili per il grande pubblico.

2. Limiti dell'attuale italiano istituzionale

L'italiano istituzionale risulta ancora scarsamente accessibile a chi non appartiene alle istituzioni, caratterizzato com'è da un eccessivo, e spesso inutile, tecnicismo, da una tendenza all'amplificazione, da uno stile indiretto e poco trasparente; in altri termini, una lingua lontana da quella usata dai cittadini. Un tale strumento non è adeguato ai principi che oggi stanno alla base dei rapporti delle istituzioni con i cittadini: semplificazione, trasparenza, efficacia.

3. Principi di un italiano istituzionale di qualità

La lingua dei documenti ufficiali e quella usata nelle interazioni istituzionali deve essere al tempo stesso una lingua accessibile alla maggior parte dei cittadini, nei limiti permessi dalla complessità dei contenuti da trasmettere, e una lingua di qualità, adeguata al valore delle istituzioni che emettono i testi.

La lingua dei testi istituzionali, scritti e orali, deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia. Questi principi obbligano a prestare attenzione sia al lessico usato, sia al modo con cui vengono costruiti i testi e i discorsi.

4. Un lessico istituzionale accessibile

Per quel che riguarda il lessico, chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia implicano la preferenza per parole il più possibile univoche ed esplicite, ma allo stesso tempo, tutte le volte che ciò sia possibile, per parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini.

In particolare deve essere perseguita l'armonizzazione terminologica delle fonti del diritto in italiano, nel rispetto delle peculiarità delle diverse realtà istituzionali nelle quali è usata la lingua italiana. In questo quadro è essenziale il ruolo della traduzione, dato che sempre più i fondamenti della nostra vita sociale vengono elaborati in un'ottica europea, caratterizzata dal multilinguismo. È quindi necessario armonizzare i linguaggi specialistici e raggiungere un consenso sui neologismi e sulla terminologia, per fare in modo che l'italiano istituzionale sia una lingua quanto più possibile chiara ed efficace.

5. Testi istituzionali leggibili

Per rendere accessibili alla maggior parte dei cittadini i testi istituzionali, non basta prestare attenzione alle parole. Occorre scrivere testi che non richiedano particolari competenze specialistiche per essere compresi. Occorre puntare a migliorare la chiarezza della redazione legislativa, in particolare attraverso una riflessione costante sulle regole di redazione dei testi normativi emanati dalle istituzioni che utilizzano l'italiano come lingua ufficiale, in tutte le loro forme (leggi, direttive, regolamenti, circolari, ecc.), la loro strutturazione e il loro contenuto, i risvolti applicativi problematici. Occorre anche giungere a una armonizzazione dei suggerimenti redazionali.

6. Sviluppare nei cittadini la consapevolezza dei loro diritti e ascoltarne le richieste

I cittadini, destinatari delle comunicazioni istituzionali, esprimono in diverse forme le loro richieste: tramite proteste esplicite rivolte alle istituzioni, che difficilmente diventano di dominio pubblico, tramite lettere ai giornali, blog, ma anche tramite prese di posizione delle associazioni di consumatori e di cittadini.

È compito delle istituzioni pubbliche ascoltare queste osservazioni. È loro compito anche sviluppare nei cittadini, a cominciare dalla scuola, la consapevolezza del valore etico della chiarezza e dell'importanza di un uso adeguato del linguaggio per favorire una cooperazione efficace tra istituzioni e cittadini.

7. Sviluppare la consapevolezza comunicativa dei produttori di testi istituzionali

Prima ancora di costruire e diffondere strumenti per migliorare la qualità dei testi istituzionali italiani, scritti e orali, è necessario sviluppare in tutti gli autori la consapevolezza dei problemi comunicativi che si frappongono alla piena fruizione di tali testi. Troppo spesso la prospettiva di chi produce testi istituzionali fa prevalere una logica interna rispetto a un'apertura verso le esigenze del destinatario; spesso le necessità procedurali prevalgono sulle esigenze comunicative; raramente il produttore tiene conto del grado di istruzione del cittadino medio. Senza questa consapevolezza, ogni indicazione tecnica per la redazione di testi leggibili e per l'uso di un lessico comprensibile risulta astratta.

8. Strumenti per la produzione di un italiano istituzionale di qualità

Servono strumenti di sostegno alla produzione di testi istituzionali, scritti e orali: manuali redazionali, banche dati lessicali e terminologiche. Strumenti di questo genere esistono, ma non sono sempre accessibili a tutti gli operatori che potrebbero averne bisogno, non rispondono a criteri omogenei o condivisi o non presentano con chiarezza i principi che li hanno generati. Per questo, spesso non sono usufruibili o portano a risultati incoerenti, di scarsa utilità per la qualità dei testi prodotti.

Per l'utilizzo corretto e la diffusione di buoni strumenti di sostegno è fondamentale lo sviluppo di progetti di formazione destinati agli attuali e ai futuri redattori di testi istituzionali.

9. La cooperazione come strumento essenziale

Serve una stretta cooperazione tra chi opera nelle istituzioni, a tutti i livelli, e ha già maturato consapevolezza ed esperienze nel campo del miglioramento della qualità dei testi istituzionali. Inoltre, è importante l'intervento di chi studia i problemi della comunicazione verbale pubblica o di chi può offrire consulenza su singoli problemi.

È basilare promuovere il dialogo su temi linguistici tra chiunque desideri mettere in comune parte delle proprie risorse intellettuali e dei propri strumenti di lavoro e collaborare alla creazione di nuovi strumenti linguistici e terminologici: addetti ai lavori, comunicatori pubblici, traduttori istituzionali, linguisti, italianisti, opinionisti, insegnanti, giornalisti, ecc.

È fondamentale che chi condivide i contenuti di questo manifesto si faccia portatore dei principi e delle finalità di una nuova comunicazione istituzionale e applichi nel proprio lavoro quotidiano le buone pratiche e gli strumenti messi in comune.

10. Testi istituzionali comprensibili come strumento di democrazia

L'attenzione alla qualità dell'italiano istituzionale non va vista solo come la realizzazione di ideali stilistici o l'adeguamento a modelli formali coerenti. Promuovere la trasparenza e la chiarezza dei testi e preoccuparsi della loro capacità comunicativa significa dare a tutti i cittadini le basi per difendere i propri diritti e non eludere i propri doveri.

Daniela Murillo

Comitato di Coordinamento REI

AIUTI DI STATO

Il 1° e 2 luglio si è svolto a Bruxelles un seminario sugli aiuti di Stato organizzato dall'ERA (Academy of European Law) sulle varie fasi del precontenzioso, del contenzioso e gli sviluppi della giurisprudenza.

Il seminario ha trattato le varie fasi del procedimento riguardante gli aiuti di Stato denunciati come illegittimi partendo dalla fase precontenziosa fino ad arrivare alle sentenze della Corte di giustizia e dei giudici nazionali e all'esecuzione delle sentenze, vale a dire al recupero degli importi erogati illegittimamente dagli Stati membri.

Gli interventi più interessanti hanno riguardato la fase preliminare, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei terzi, gli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte Generale e l'orientamento dei giudici nazionali.

L'articolo 107 del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Secondo l'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti.



In presenza di denunce ritenute fondate la Commissione si attiva, avviando un procedimento formale d'investigazione.

Per quanto riguarda la fase preliminare è stata sottolineata a più riprese la sua importanza che precede il contenzioso vero e proprio e in particolare il ruolo dei denunciati. Questi ultimi in effetti fungono da stimolo all'azione della Commissione europea che spesso si attiva proprio perché un concorrente ha denunciato gli effetti distorsivi della concorrenza causati da un aiuto di Stato concesso ad un'impresa che di fatto si è illegittimamente rafforzata sul mercato, battendo la concorrenza grazie a un sostegno non giustificato da reali e particolari esigenze quali quelle descritte nel trattato.

La riforma del 2009 si proponeva il compito di agevolare e stimolare i soggetti che si ritenessero danneggiati da un aiuto di Stato illegittimo. In effetti l'incisività della riforma si è rivelata inferiore a quella auspicata da più parti e pur rimanendo importante il ruolo dei denunciati (che comunicano informazioni preziose per l'azione della Commissione europea) la situazione resta comunque


difficile in quanto l'ingiusto vantaggio che deriva dalla concessione di un aiuto di Stato illegittimo difficilmente viene denunciato dai concorrenti danneggiati alla Commissione, in modo che si possano adottare i relativi provvedimenti per ripristinare la parità delle condizioni in termini di concorrenza sul mercato .

In questo senso l'altro intervento interessante ha riguardato l'azione dei giudici nazionali ai quali spetta la responsabilità di sanzionare di fatto gli aiuti illegittimi che distorcono la concorrenza all'interno degli Stati membri e quindi dell'Unione europea.

In vari interventi è stato sottolineato come solo una parte degli Stati membri (paesi scandinavi in particolare) attraverso l'azione dei propri giudici, abbia condotto un'azione efficace ed incisiva per individuare gli aiuti illegittimi ed avviare l'azione di recupero delle somme erogate.

Si è discusso inoltre di tutta una serie di problematiche legate al recupero degli interessi e alla condanna al pagamento di una somma a compensazione del danno subito dai concorrenti in seguito alla distorsione della concorrenza dovuta all'aiuto di Stato concesso e successivamente dichiarato illegittimo.

A questo proposito è emersa l'importanza della notifica preventiva alla Commissione europea degli aiuti di Stato ed è stato riaffermato il



principio secondo il quale la mancata notifica comporta una serie di conseguenze economiche anche al livello di recupero degli importi erogati, perfino a prescindere dalla legittimità nel merito dell'aiuto di Stato in questione.

In definitiva è stato ribadito che lo scopo dell'azione della Commissione è di garantire l'effettività della normativa e dei principi stabiliti dal trattato: come spesso accade la minaccia di sanzioni e, in questi casi, dell'effettivo recupero delle somme erogate oltre alla compensazione che tende a risarcire i concorrenti danneggiati e a scoraggiare in futuro i potenziali beneficiari di aiuti illegittimi serve e servirà a realizzare un mercato in cui le regole della concorrenza vengono rispettate, favorendo e premiando la sana competitività delle imprese impegnate nel mercato dell'Unione europea.

Marco Gorini

Divagazioni sulla pratica del tradurre



Tra le variabili che contribuiscono a complicare la vita di quei militi più o meno ignoti chiamati traduttori letterari, vi è la circostanza che scrittori e traduttori vivono in

momenti storici diversi, caratterizzati da usi diversi della lingua. Di conseguenza, è fatale che certe parole e persino certe strutture grammaticali dell'originale siano nottetempo cadute in disuso o abbiano cambiato significato, quando non sono addirittura scomparse. Eppure ogni tanto qualcuno, colto forse dalla sindrome della pagina bianca, ripropone a se stesso e ai lettori (tipicamente, nelle famigerate Note del traduttore) l'antica questione se sia preferibile portare il lettore all'autore e mantenere così la patina di antichità che costituisce l'elemento straniante dell'opera (la *Fremdheit*, per dirla con Schleiermacher), o l'autore al lettore, e quindi modernizzare fatalmente la temperie linguistica e culturale dell'originale. Come dire, per fare un esempio pratico, che un

romanzo di Dickens possa essere tradotto nell'italiano di Manzoni, suo contemporaneo.



Nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta è un no secco, nel senso che la cesura temporale non sembra avere influenza alcuna sul prodotto traduzione. Del resto, quanto maggiore è lo iato tra il testo originale e

quello tradotto, tanto più questo approccio tenderebbe a essere improponibile: ve l'immaginate l'epopea di Gilgamesh resa in un italiano artificialmente anticato? E quale italiano, del resto? Pochi, e assurti generalmente agli allori letterari, gli sforzi consistenti nel riprodurre la forma arcaica nella lingua di arrivo: la traduzione di Ezra Pound del poema anglosassone *The Seafarer* in *mock-archaic English*, i tentativi di riscrittura della *Commedia* dantesca in antico francese e tedesco da parte rispettivamente di



Emile Littré (quello del vocabolario) e di Rudolf Borchardt, e poco altro. Sennonché qui l'operazione traduttiva non è più motivata dalla volontà di riprodurre l'originale in una lingua diversa e diventa un esercizio intellettuale autograticante. Un po' come il tentativo di Pierre Menard, nel racconto eponimo di Borges, di "essere" Miguel de Cervantes e riscrivere *verbatim* niente meno che il *Quijote* sulla base della propria esperienza di vita.

Il pelo nell'uovo



Margaret Oliphant

Come ci insegna l'analisi del discorso, il modo in cui un individuo si esprime, il suo idioletto, è il riverbero di tre grandi dimensioni: il tempo, lo spazio e la stratificazione sociale. Se parlo così, e non così, è perché la mia esistenza si svolge in una data situazione storica, un certo luogo e in un certo ambiente sociale. Fino a che punto tutte queste caratteristiche devono poter essere integrate nel passaggio da un codice linguistico a un altro?

La componente geografica, ad esempio. Se un testo letterario è scritto in tutto o in parte in un dialetto locale, il traduttore può essere tentato di riprodurne gli accenti, specie se strumentali alla tramatura del testo. Ma quanto è opportuna e, soprattutto, quanto credibile la traduzione di un discorso dialettale? Ecco, dal racconto di Margaret Oliphant *The open door* (1889), un breve dialogo tra il narratore, un colonnello in pensione, e una coppia di servi molto, ma molto scozzesi:

"I think you are trifling with me, Jarvis," I said.

"Triflin', Cornel? No me. What would I trifle for? If the deevil himsel was in the auld hoose, I have no interest in 't one way or another —"

"Sandy, hold your peace!" cried his wife imperatively.

"And what am I to hold my peace for, wi' the Cornel standing there asking a' thae questions? I 'm saying, if the deevil himsel —"

"And I 'm telling ye hold your peace!" cried the woman, in great excitement. "Dark November weather and lang nights, and us that ken a' we ken. How daur ye name — a name that shouldna be spoken?"

Il racconto della Oliphant – uno dei pochi a sopravvivere all'oblio di una scrittrice peraltro fecondissima – è stato tradotto in italiano una trentina di anni fa da Enrico Scialoja, col titolo "La porta vuota". Traduzione senza infamia, salvo che al momento di rendere la parlata dei servi scozzesi il traduttore decide di optare per un improbabile dialetto lombardo:

"Io credo che tu stia scherzando, Jarvis," dissi.

"Scherzare, siur culunel? Mica io. Cosa scherzerei a fare? Anche se il diavolo an persona füissa an't la ca' veja, io non ci ho interessi, né da una parte né dall'altra..."

"Sandy, sta zitto tè!" gridò la moglie con tono imperativo.

"E perché dovrei star zitto con il siur culunel qui davanti che domanda? Ero dietro a dirci che se il diavolo an persuna..."

"E mi't diu: sta zitto tè! Tempo nero d' nuvember e notti lunghe e nui chi savuma lon chi savuma. Come ci hai il coraggio d' numiné... el nom... che non si deve?"

Il pelo nell'uovo

Difficile che, leggendo questo scambio, a un italiano vengano in mente le Highlands, i castelli scozzesi e la brughiera: al limite, penserà alla bruma padana. Ma il punto vero è un altro. Il battibecco dei servi sulla presenza del diavolo in una casa abbandonata, che nel racconto soprannaturale pare inserirsi come elemento premonitore (i fantasmi poi arrivano davvero) e non è privo di una certa solennità, finisce per diventare quasi caricaturale nella versione italiana, oltre che quasi indecifrabile per il lettore privo di familiarità con i dialetti settentrionali: da meridionale qual sono, per cogliere certi passaggi l'ho dovuto leggere col testo inglese a fronte... Insomma, un po' studiato a tavolino rispetto all'immediatezza dell'originale.

L'altro parametro legato all'utilizzatore è lo status sociale di appartenenza. In *Wuthering Heights*, per esempio, l'idioletto del servo Joseph presenta caratteristiche temporali (linguaggio contemporaneo alla pubblicazione, ma oggi datato), geografiche (dialetto dello Yorkshire) e sociali (classe operaia). Eccolo impegnato in un battibecco col narratore Lockwood:

"Vinegar-faced Joseph projected his head from a round window of the barn.

'What are ye for?' he shouted. 'T' maister's down i' t' fowld. Go round by th' end o' t' laith, if ye went to spake to him.'

'Is there nobody inside to open the door?' I hallooed, responsively.

'There's nobbut t' missis; and shoo'll not oppen 't an ye mak' yer flaysome dins till neeght.' "

Nel capolavoro della Brontë, i narratori e la maggior parte degli altri personaggi si esprimono in inglese standard, mentre l'uso del dialetto è legato al solo personaggio di Joseph che, per questo motivo, è stato oggetto di varie analisi dialettologiche. La maggior parte delle traduzioni italiane rinuncia all'uso del dialetto nella caratterizzazione linguistica di Joseph, proprio per evitare l'effetto straniante visto in relazione al racconto della Oliphant. Questa è la versione di Enrico Piveni:

"Joseph, il domestico dalla faccia acetosa, spinse fuori il capo dalla finestra rotonda del granaio.

- Che cosa vuole? – gridò. – Il padrone è andato nell'ovile. Faccia il giro del podere, se vuole parlargli.

- O che, non c'è nessuno in casa, per aprir la porta? – urlai di rimando.

- Non c'è nessuno, no. C'è solo la padrona; ma quella non le apre neppure se lei continua fino a stasera con tutto questo fracasso."

Il risultato è che Joseph, presentato dall'autrice come un vecchiccio bisbetico, si trasforma nella traduzione italiana in un personaggio sì brusco, ma con un residuo di urbanità nel rivolgersi al

Il pelo nell'uovo



D.H. Lawrence e famiglia

proprio interlocutore col "lei". Un buon selvaggio, insomma.

Sia i servi scozzesi in *The open door* che Joseph in *Wuthering Heights* sono personaggi secondari, e si può obiettare che per il lettore non anglofono non cambia poi molto se parlano nella lingua standard o in dialetto. Ma la tendenza ad appiattare in traduzione le forme dialettali per evitare un effetto caricaturale dei personaggi va a volte al di là del lecito. I due studiosi inglesi Hatim e Mason l'hanno notata anche a proposito della pronuncia delle Midlands che caratterizza Mellors, il protagonista maschile del romanzo di D. H. Lawrence *Lady Chatterley's Lover*, e che infatti scompare del tutto nelle maggiori traduzioni francesi, tedesche, danesi e italiane, e in quella del padre del protagonista di *Sons and Lovers* (sempre di Lawrence) Paul Morel. In

entrambi i casi, la caratterizzazione dialettale è un espediente stilistico che serve a palesare la differenza di classe tra i parlanti e i personaggi a loro più prossimi (il guardacaccia Mellors rispetto alla sua amante aristocratica Connie, il minatore Morel rispetto alla sua moglie ambiziosa e altoborghese). Ma come fare? Una soluzione generale ci viene da J. C. Catford, autore nel 1965 di *A Linguistic Theory of Translation*, un volume che ha influenzato molta della riflessione moderna sulla traduzione. Secondo Catford, "the criterion here is the 'human' or 'social' geographical one [...] rather than a purely locational criterion". Altrimenti detto, anziché cercare di rendere il dato puramente geografico, come ha fatto il traduttore della Oliphant, o lasciar perdere a priori, come Piceni, in casi del genere varrebbe la pena di concentrarsi sulle caratteristiche sociali o umane del parlante, quelle che i seccioni chiamano varietà diastratica. Per esempio, modificando il linguaggio standard attraverso deviazioni lessicali o grammaticali deliberate ("a me mi piace", "io ho caduto" e amenità del genere). Peccato che questo elemento spesso venga a perdersi in traduzione, quando basterebbe sfrondare qua e là.

Domenico Cosmai



Emily Brontë



Il nuovo centro Pompidou di Metz
(fotografia di Raphael Gallus)

Inter@lia è il periodico autogestito dei traduttori italiani della Commissione europea. La pubblicazione è aperta anche a contributi esterni. Gli articoli pubblicati rispecchiano l'opinione degli autori e non sono necessariamente rappresentativi delle posizioni del comitato di redazione né della Commissione.